



PARERE MOTIVATO
n. 62 in data 22 Marzo 2016

Oggetto: **Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 24 al PRG del Comune di Selva di Progno finalizzata all'esecuzione dell'opera denominata "percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi tratto Selva-Giazza – Comune di Selva di Progno (VR).**

L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio", con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale", concernente "procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 22 Marzo 2016 come da nota di convocazione in data 18 Marzo 2016 ns. prot. reg. 108426;

ESAMINATA la documentazione trasmessa dal Comune di Selva di Progno con nota prot. n. 5745 del 28/12/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 1232 del 04/01/2016 relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per la Variante n. 24 al P.R.G. del Comune di Selva di Progno finalizzata all'esecuzione dell'opera denominata "percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi tratto Selva – Giazza Comune di Selva di Progno;

ESAMINATI i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- Arpav Dipartimento di Verona fax prot. n. 10064/2016 del 01/02/2016 acquisita al prot. regionale n. 40840 del 02/02/2016, che di seguito si riporta:

In relazione alla Vs. lettera del 12 gennaio 2016 protocollo N.9586 sulla verifica di assoggettabilità per la variante n.24 al P.R.G. del Comune di Selva di Progno (VR) finalizzata all'esecuzione dell'opera denominata "percorso cicloturistico lungo la Val d'Illasi tratto Selva – Giazza" in Comune di Selva di Progno, esaminata la documentazione allegata, si ritiene che la realizzazione della Variante, effettuata adottando le prescrizioni di mitigazione ambientale riportate nella Rapporto preliminare della Verifica di assoggettabilità, non produrrà effetti significativi sull'ambiente.

- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo – Segretariato regionale per il Veneto che con nota n.2591 del 10.02.16 ha inoltrato i pareri n.1318 del 5.02.16 della Soprintendenza Archeologica del Veneto e n.1939 del 29.01.16 della Soprintendenza Belle Arti e paesaggio, che di seguito si riportano:

Con riferimento alla procedura in argomento, facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. (nota del 12/01/2016 della Regione del Veneto, assunta agli atti con prot. n. 489 del 19/01/2016), vista la documentazione digitale di riferimento reperita al link indicato, vista la Circolare n. 26 del 14 maggio 2012 (prot. 8907) della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto, questa Soprintendenza comunica le proprie valutazioni di competenza.

Considerato che l'opera prevede limitati interventi di movimentazione del terreno, vista l'ampiezza dell'area oggetto d'intervento, si conferma quanto già precedentemente comunicato a codesto Segretariato (nota prot. 4884 del 17/04/2015) e al Comune di Selva di Progno (nota prot. 0008495 del 09/07/2015): *"Nell'area oggetto di intervento non sussistono provvedimenti di tutela archeologica, né procedimenti in itinere ai sensi del del D. Lgs. 42/2004, né sono noti, allo stato attuale delle conoscenze, ritrovamenti di interesse archeologico; pertanto questa Soprintendenza ritiene possibile l'esclusione del progetto dalla procedura de qua e, per quanto di competenza, esprime parere favorevole alla realizzazione del progetto; al fine di prevenire il danneggiamento di eventuali livelli archeologicamente significativi, si ritiene comunque opportuno che le opere di manomissione del suolo, previste in questo primo stralcio, siano effettuate con assistenza continuativa da parte di archeologi con adeguata professionalità, con oneri non a carico di questa Soprintendenza, cui spetta la direzione scientifica dell'intervento prescritto".*

Come richiesto, alla scrivente Soprintendenza sono state comunicate la data di inizio lavori e il nominativo della ditta incaricata dell'intervento archeologico (nota del Comune di Selva di Progno del 15/01/2016, assunta agli atti con prot. 502 del 19 /01/2016).

**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

In riferimento al progetto in argomento, visti i relativi elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio dalla Regione Veneto con nota del 13-01-2016 assunta al protocollo in data 14-01-2016 con il n. 0000680 facendo seguito alla richiesta di verifica di assoggettabilità VAS pervenuta con la nota sopra citata, questa Soprintendenza comunica quanto segue.

Rientrando l'intervento in questione in attività di tipo (edilizio/urbanistico) non si ritiene necessario, per quanto di competenza, l'assoggettamento alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

VISTA RELAZIONE ISTRUTTORIA TECNICA 25/2016

Istruttoria Tecnica per la valutazione di incidenza riguardante la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale n. 24 al P.R.G. finalizzata all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Percorso cicloturistico lungo la Val d'Illassi, tratto Selva - Giazza, nel Comune di Selva di Progno (VR).

Pratica n. 3175

La sottoscritta:

VISTA la documentazione pervenuta;

VISTE le norme che disciplinano l'istituzione, la gestione e la procedura di valutazione di incidenza relative alla rete Natura 2000: direttive 92/43/Cee e ss.mm.ii. "Habitat", 2009/147/Ce e ss.mm.ii. "Uccelli", D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii., Decreto del Ministro per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 184 del 17.10.2007, Legge Regionale 5 gennaio 2007, n. 1, D.G.R. n. 2371 del 27.07.2006 e in particolare la D.G.R. n. 2299 del 09.12.2014 che preveda la guida metodologica per la valutazione di incidenza, le procedure e le modalità operative;

VISTI i provvedimenti che individuano i siti della rete Natura 2000 e gli habitat e specie tutelati all'interno e all'esterno di essi nel territorio regionale: DD.G.R. n. 1180/2006, 441/2007, 4059/2007, 4003/2008, 220/2011, 3873/2005, 3919/2007, 1125/2008, 4240/2008, 2816/2009, 2874/2013, 2875/2013, 1083/2014, 2200/2014 e la circolare del Segretario Regionale all'Ambiente e Territorio, in qualità di Autorità competente per l'attuazione in Veneto della rete ecologica europea Natura 2000, prot. n. 250930 del 08/05/2009 sulle modalità per la modifica delle cartografie di habitat e habitat di specie negli studi per la valutazione di incidenza;

ESAMINATE la dichiarazione di non necessità della procedura di valutazione di incidenza e la relativa relazione tecnica, a firma di Luca Lonardi, trasmesse con nota acquisita al prot. reg. con n. 1232 del 04/01/2016;

PRESO ATTO che nella dichiarazione di non necessità di procedura della valutazione di incidenza in esame viene segnalata per l'istanza in argomento sia la fattispecie n. 2 "*progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*", sia la fattispecie riferibile al caso generale "*piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000*" del paragrafo 2.2 dell'allegato A alla DGR 2299/2014;

VERIFICATO che nel parere motivato n. 200 del 23.10.2014 della Commissione Regionale VAS, relativo al Rapporto Ambientale del PATI dei Comuni di Badia Calaverina e Selva di Progno, non è riconosciuta la fattispecie n. 2 "*progetti e interventi espressamente individuati e valutati non significativamente incidenti dal relativo strumento di pianificazione, sottoposto con esito favorevole a procedura di valutazione di incidenza, a seguito della decisione dell'autorità regionale per la valutazione di incidenza*", in quanto non ancora vigente la DGR 2299/2014;

CONSIDERATO che tale dichiarazione manifesta esclusivamente la volontà del proponente di chiedere all'Amministrazione una verifica sulla necessità di procedere con la valutazione di incidenza, in quanto essa è formalmente e sostanzialmente imperfetta;

PRESO ATTO che la variante prevede di individuare il secondo stralcio di un'opera più ampia, un itinerario cicloturistico che, percorrendo tutta la Val d'Illassi a partire da Giazza, si collega con la pista ciclabile "Adige-Sole" a sud est della città di Verona e che l'individuazione del 2° stralcio interessa un tratto della lunghezza di circa 6 km sia su sedime esistente, sia di nuova costruzione;

RITENUTO che siano impiegati sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e che le fonti di illuminazione artificiale siano altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricotteri, imenotteri e ortotteri;



PRESO ATTO e VERIFICATO che l'intervento in argomento non interessa ambiti compresi nei siti della rete Natura 2000;

CONSIDERATO che secondo le cartografie riportate gli ambiti interessati dalla presente variante possono corrispondere ad aree attribuite alle categorie "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220 - Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230 - Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12110 - Aree destinate ad attività industriali e spazi annessi", "12230 - Rete stradale secondaria con territori associati (strade regionali, provinciali, comunali ed altro)", "13320 - Suoli rimaneggiati e artefatti", "22400 - Altre colture permanenti", "23100 - Superfici a copertura erbacea: graminacee non soggette a rotazione", "23200 - Superfici a prato permanente ad inerbimento spontaneo, comunemente non lavorata", "31100 - Bosco di latifoglie", "31134 - Castagneto dei suoli xerici", "31142 - Faggeta montana tipica esalpica", "31146 - Faggeta submontana con ostraia", "31183 - Orno-ostrieto tipico", "31221 - Formazione antropogena di conifere", "31242 - Pecceta dei substrati carbonatici altimontana", "32130 - Pascoli diversi", "33210 - Greti e letti di fiumi e torrenti", "51110 - Fiumi, torrenti e fossi" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto e che tale attribuzione è coerente per l'area in esame;

CONSIDERATO che, in riferimento alla D.G.R. n. 2200/2014, in ragione delle specifiche attitudini ecologiche, l'area in esame potrebbe disporre delle caratteristiche di idoneità per le seguenti specie di interesse comunitario: *Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Canis lupus*;

CONSIDERATO che, per l'istanza in esame e rispetto alle suddette specie (di cui allegato II, IV alla Direttiva 92/43/Cee e allegato I alla Direttiva 2009/147/Ce), in ragione della loro attuale distribuzione (di cui alla D.G.R. n. 2200/2014), delle caratteristiche note di home range e di capacità di dispersione, la popolazione rinvenibile nell'ambito in esame è altresì riferibile ai siti della rete Natura 2000 del Veneto;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 357/97, e s.m.i., è necessario garantire l'assenza di possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000, in riferimento agli habitat e alle specie per i quali detti siti sono stati individuati (di cui all'allegato I della direttiva 2009/147/Ce e agli allegati I e II della direttiva 92/43/Cee);

RITENUTO che l'ipotesi di non necessità della valutazione di incidenza pertinente può essere quella riferibile al caso generale "piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete natura 2000" solo ed esclusivamente nel caso in cui gli interventi discendenti dall'intervento in argomento non abbiano effetti a carico di nessun habitat e specie di cui alle direttive 92/43/Cee e 2009/147/Ce;

CONSIDERATO che gli effetti conseguenti all'attuazione non devono determinare variazioni strutturali e funzionali agli ambienti frequentati dalle specie presenti all'interno dell'ambito di influenza a carico della specie di interesse comunitario per la quale risultano designati i siti della rete Natura 2000;

RITENUTO che per l'attuazione dell'intervento in argomento non si ravvisano possibili effetti significativi negativi nei confronti di habitat e specie dei siti della rete Natura 2000 del Veneto nella misura in cui, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce, non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;

CONSIDERATO che l'art. 12, c.3 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., vieta la reintroduzione, l'introduzione e il ripopolamento in natura di specie e popolazioni non autoctone;

RITENUTO che per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;

RITENUTO che sia verificato e documentato il rispetto dell'indicazione prescrittiva, dando adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza;

RITENUTO che, in ragione di quanto sopra, i requisiti di non necessità della valutazione di incidenza siano sussistenti in quanto non sono possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000;

PERTANTO



PRENDE ATTO

di quanto riportato nella documentazione acquisita agli atti

DICHIARA

che per la verifica di assoggettabilità a VAS per la Variante parziale n. 24 al P.R.G. finalizzata all'esecuzione dell'opera pubblica denominata "Percorso cicloturistico lungo la Val d'Ilasi, tratto Selva - Giazza, nel Comune di Selva di Progno (VR) è stata verificata l'effettiva non necessità della valutazione di incidenza

e

sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 2009/147/Ce,

PRESCRIVE

1. di rispettare le prescrizioni previste nel parere motivato n. 200 del 23.10.2014 della Commissione Regionale VAS, relativo al Rapporto Ambientale del PATI dei Comuni di Badia Calaverina e Selva di Progno;
2. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Bonasa bonasia*, *Tetrao tetrix*, *Tetrao urogallus*, *Alectoris graeca*, *Pernis apivorus*, *Milvus migrans*, *Circaetus gallicus*, *Aquila chrysaetos*, *Falco peregrinus*, *Crex crex*, *Bubo bubo*, *Glaucidium passerinum*, *Aegolius funereus*, *Caprimulgus europaeus*, *Alcedo atthis*, *Dryocopus martius*, *Lullula arborea*, *Anthus campestris*, *Lanius collurio*, *Emberiza hortulana*, *Rhinolophus ferrumequinum*, *Rhinolophus hipposideros*, *Myotis emarginatus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Hypsugo savii*, *Plecotus auritus*, *Tadarida teniotis*, *Musccardinus avellanarius*, *Hystrix cristata*, *Canis lupus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
3. di impiegare sistemi di illuminazione in grado di attenuare la dispersione luminosa e la modulazione dell'intensità in funzione dell'orario e della fruizione degli spazi e altresì rispondenti ai seguenti criteri: flusso luminoso modulabile, bassa dispersione e con lampade a ridotto effetto attrattivo (con una componente spettrale dell'UV ridotta o nulla) in particolar modo nei confronti di lepidotteri, coleotteri, ditteri, emitteri, neurotteri, tricoteri, imenotteri e ortotteri;
4. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
5. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Selva di Progno, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza.

ESAMINATI gli atti, comprensivi del RAP e della Valutazione di Incidenza Ambientale n. 25/2016;

VISTA la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni VAS-VInCA-NUVV, in data 22 marzo 2016, che evidenzia come Variante n. 24 al P.R.G. del Comune di Selva di Progno finalizzata all'esecuzione dell'opera denominata "percorso cicloturistico lungo la Val d'Ilasi tratto Selva - Giazza nel Comune di Selva di Progno non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente e che propone che in fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopraccitati, nonché le prescrizioni VInCA precedentemente riportate;

VISTE

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

TUTTO CIÒ CONSIDERATO



**ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGETTARE
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

La Variante n. 24 al P.R.G. del Comune di Selva di Progno finalizzata all'esecuzione dell'opera denominata "percorso cicloturistico lungo la Val d'Illesi tratto Selva – Giazza nel Comune di Selva di Progno, in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente con le seguenti prescrizioni da ottemperarsi in sede di attuazione:

- devono essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP;
- devono essere recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali sopra riportati, nonché le prescrizioni VINCA precedentemente evidenziate.

Il Presidente
della Commissione Regionale VAS
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n.6 pagine.